

Assemblea dei possessori delle obbligazioni (codice ISIN IT0005317174) costituenti il prestito obbligazionario denominato «AEDES SIIQ S.P.A. 2017-2020»

Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125 - ter, comma 3, D. Lgs. 58/1998 dagli obbligazionisti richiedenti la convocazione dell'Assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415, comma 2, cod. civ.

Signori Obbligazionisti,

si illustra l'argomento all'ordine del giorno sul quale i portatori delle obbligazioni costituenti il prestito denominato «AEDES SIIQ S.P.A. 2017-2020» Codice ISIN IT0005317174 (le "Obbligazioni") emesso dalla società Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società") per l'importo nominale complessivo di Euro 30.000.000,00 (il "Prestito") saranno chiamati a discutere e deliberare nella riunione assembleare convocata ai sensi dell'art. 2415, comma 2, cod. civ. su richiesta dei sottoscritti obbligazionisti possessori di Obbligazioni dell'importo nominale complessivo di Euro 2.400.000 (gli "Obbligazionisti Richiedenti") rappresentanti l'8% delle Obbligazioni:

1. Nomina del rappresentante comune; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rammenta che ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Prestito (disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com/governance/prestiti-obbligazionari) e dalle disposizioni normative applicabili:

- il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (art. 2415, comma 1, n.1 cod. civ.) e, se questa non vi provvede, è nominato dal Tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della Società (art. 2417, comma 2, cod. civ.);
- non possono essere nominati rappresentante comune degli obbligazionisti e se nominati decadono dall'ufficio, gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti della società emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 2399 cod. civ. (art. 2417, comma 1, cod. civ.);
- il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento o ancora una società fiduciaria (art. 2417, comma 2, cod. civ.);
- il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. L'Assemblea degli Obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione

- nel registro delle imprese (art. 2417, comma 3, cod. civ.);
- l'art. 2418 cod. civ. prevede che il rappresentante comune debba provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'Assemblea dei Soci. Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.

Alla luce di quanto sopra, gli Obbligazionisti Richiedenti hanno richiesto la convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in merito alla nomina rappresentante comune degli Obbligazionisti e hanno presentato ai fini di tale nomina la proposta di candidatura dell'Avvocato Stefano Alberto Piccardo, il cui *curriculum vitae* qui allegato (cfr. All. 1) è stato trasmesso unitamente alla richiesta, ritenendo che quest'ultimo sia in possesso di requisiti e caratteristiche idonee a ricoprire la carica di rappresentante comune degli obbligazionisti, nonché hanno formulato la proposta di fissare la durata del relativo incarico sino alla scadenza del Prestito e di determinare in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il compenso del nominando rappresentante comune.

Si invitano pertanto i portatori delle Obbligazioni a discutere e deliberare in merito alla nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ed alla determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 2417, comma 3, cod. civ..

Milano, 11 giugno 2020

Obbligazionisti Richiedenti

Emmegi S.r.l.

Lercari Vittorio

Gamaleri Alessandra

Gasparini Giuseppe

Rietman Ugo

AVVOCATO

STEFANO ALBERTO PICCARDO

DATI PERSONALI:

Nato a Genova il 9 Luglio 1956

Guardiamarina di complemento in congedo

Lingue straniere: Inglese parlato e scritto correntemente

Libero professionista, iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano, Cassazionista

Titolare dello Studio proprio in Milano

Specializzazione: Diritto Civile e Commerciale, Diritto della Concorrenza,

Contenzioso Ordinario e Arbitrale

PRECEDENTE ESPERIENZA PROFESSIONALE:

Studio Legale Di Giacomo - Piccardo	Milano, 1995 - Aprile 2000
Studio Legale Pavia Ansaldo e Verusio	New York-Milano, 1994
Werbel McMillin & Carnelutti P.C.	New York, 1992-1993
IBM Italia S.p.A. Direzione Legale	Milano, 1987-1992
Studio Legale Prof. Avv. Guido Alpa e Avv. Tomaso Galletto	Genova, 1986-1990
Studio Legale Avv. Eduardo De Sanna	Milano, 1986-1987
Studio Legale Avv. Edoardo Giorgi Di Vistarino - Avv. Giorgio L. Fava	Genova, 1982-1985

CORSO DI STUDI:

Esame da Procuratore Legale	Genova, 1985
Laurea in Giurisprudenza (105/110)	Genova, 1979
Diploma Maturità Classica	Genova, 1975

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE:

FORDHAM UNIVERSITY European Union Competition Law	New York, 1993
UNIVERSITA' BOCCONI Corso di Normativa Fiscale e Società di Bilancio	Milano, 1992
KINGS COLLEGE Corso di diritto della Concorrenza Comunitaria	London, 1989
CITY OF LONDON POLYTECHNIC Corsi di European Business Law Maritime and Export Law	London, 1986